

ACCORDO WELFARE TERRITORIALE TERZIARIO

Il giorno 27 marzo 2017 in Bologna tra

Confcommercio Imprese per l'Italia- Ascom Città Metropolitana di Bologna rappresentata dal Direttore Giancarlo Tonelli, assistito da Paola Fontanelli e Franco Entilli

e
FILCAMS - C.G.I.L. Bologna, rappresentata da Emiliano Sgargi e da Mario Forte, FISASCAT - C.I.S.L. Area Metropolitana Bolognese rappresentata da Malgara Cappelli e UILTuCS - U.I.L. Bologna, rappresentata da Aldo Giammella

Si è stipulato il presente accordo:

Considerato che le Parti Sociali ritengono opportuno che, nel territorio di Bologna, siano migliorate ed innovate le prestazioni di Welfare Territoriale nel settore del Terziario dando seguito alle esperienze finora sviluppate, anche nell'ottica di una omogeneizzazione nel territorio di quanto previsto per il settore del Turismo, ai dipendenti delle aziende del territorio di Bologna che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 30/3/2015, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente Bilaterale, si conviene che verranno riconosciute le prestazioni di cui al presente accordo.

Le parti si danno atto che il presente accordo non è esaustivo della contrattazione di secondo livello territoriale.

WELFARE TERRITORIALE

Articolo 1 – Prestazioni


Le parti concordano di avviare, utilizzando le risorse di Ebiterbo e nel rispetto di quanto previsto dall'art.20 del CCNL Terziario, interventi a beneficio dei dipendenti di aziende iscritte all'Ente Bilaterale per i seguenti titoli:

1.1 Salute

Nel caso di fruizione del periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art.181 del CCNL Terziario, non indennizzata dall'INPS o dall'azienda, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione di cui all'art.193 del CCNL Terziario.

1.2 Famiglia

- a) Nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati dall'Inps, da parte di genitori lavoratori dipendenti, ai sensi e nei limiti dell'art.32 co.1-2 del D. Lgs. 151/2000, così come modificato dall' art. 9 del D.lgs. n.80 del 15 giugno 2015, entro il sesto anno di vita del bambino/a, se genitori naturali, o entro i primi sei anni dall'ingresso in famiglia del bambino/a se genitori adottivi o affidatari. In tali casi sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione di cui all'art.193 del CCNL Terziario.
- b) Nel caso di fruizione, da parte della lavoratrice/lavoratore, dei permessi giornalieri per malattia del figlio naturale/affidato/adottato entro gli 8 anni di vita dello stesso, così come previsto dal D.Lgs. 151/2001 art.47, per un massimo di 5 giornate all'anno. In tali casi sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione di cui all'art.193 del CCNL Terziario.
- c) Nel caso di fruizione, da parte di uno/a o più figli naturali e/o affidati e/o adottati di lavoratori dipendenti, di età compresa tra i 4 e gli 14 anni compiuti, di centri estivi, campi solari o altre strutture analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, in qualsiasi periodo di sospensione dell'attività scolastica. In tali casi, ed esclusivamente fino ad un massimo di cinque anni per ogni figlio, sarà riconosciuto un contributo massimo giornaliero pari a 12 Euro, e per un massimo di 24 giorni all'anno. Il presente contributo è riconosciuto fino ad un importo massimo di 400 euro annui per lavoratore.
- d) Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro domestico con assistente familiare convivente per 54 ore settimanali, finalizzato all'assistenza di familiari non autosufficienti del lavoratore aderente come sotto indicati:



- se il familiare non è convivente con il Lavoratore: per genitore e/o figli con Isee pari o inferiore a Euro 20.000,00;
- se familiare è convivente con il Lavoratore: per genitori, figli, coniuge o componente la famiglia anagrafica del lavoratore, fratello o sorella, con Isee pari o inferiore a Euro 25.000,00.

Il contributo previsto sarà pari a Euro 900 per ciascun familiare su base annua, quindi riproporzionati in caso di rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi.
Nel caso ci siano modifiche significative sulla normativa Isee, le Parti si incontreranno per adeguare i tetti Isee previsti dal presente accordo.

I contributi per la famiglia sono erogabili nel limite di 8 anni per il soggetto richiedente e/o 5 anni per ogni figlio dello stesso soggetto. Per questa voce di spesa è previsto, comunque, un massimale pari a Euro 500,00 annui per lavoratore beneficiario.

1.3 Cultura

- Nel caso di acquisto di libri di testo per i lavoratori e/o per i loro figli, che siano iscritti e che frequentino Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale, sarà riconosciuto, al lavoratore beneficiario un contributo massimo di 130 Euro.
Il contributo è riconosciuto esclusivamente per il primo anno di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado.
- Nel caso di lavoratori studenti iscritti all'Università al fine di sostenere la crescita culturale, sarà erogato un contributo massimo di Euro 300,00 per la tassa di iscrizione annuale oltre ad un contributo massimo di Euro 200,00 per l'acquisto di libri di testo universitari.

I contributi per la cultura sono erogabili nel limite di 8 anni per il soggetto richiedente. I contributi di cui alla lettera a) sono erogabili nel limite massimo annuo per lavoratore di 200 euro.

Articolo 2 – Limiti e modalità

Quanto concordato nell'articolo 1 sarà oggetto di apposito Regolamento che disciplinerà le specifiche modalità di attuazione degli interventi.

Le parti convengono che il contributo massimo annuo erogabile, in caso di richiesta di più prestazioni di Welfare Territoriale, a favore di uno stesso lavoratore non potrà superare l'importo annuo di Euro 800,00. Tale limitazione non opera per la prestazione prevista dal precedente punto 1.1.

Le Parti convengono espressamente che le prestazioni previste dal presente accordo saranno riconosciute entro i limiti delle risorse stanziare annualmente con apposita delibera del Consiglio Direttivo in osservanza a quanto previsto dall'art. 20 del CCNL Terziario.

Decorrenza

Le Parti convengono che il presente accordo decorra dal 1 gennaio 2017 per tutte le prestazioni relative a eventi/spese verificatesi o sostenute a partire dal corrente anno. Le parti convengono altresì che le prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale di cui al presente accordo, siano riconosciute a tutti i dipendenti ad esso aderenti che prestano la propria attività nell'area metropolitana bolognese.

Le Parti convengono infine di incontrarsi periodicamente per monitorare e verificare l'applicazione della presente accordo, anche per prevedere eventuali modifiche.

Confcommercio Imprese per l'Italia

Ascom Città Metropolitana di Bologna

Filcams – CGIL Bologna

Fisascat – CISL Area Metropolitana Bolognese

Uilucs – UIL Bologna

Luca Turchi
Antonio...
Franco...

Fulvio...
...
...